

- **PREMESSA**
- **DELIBERA**

PREMESSA

Deliberazione n. 209

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL
CONSIGLIO COMUNALE
Anno 2007**

VERBALE N. 87

Seduta Pubblica del 18 ottobre 2007

Presidenza: CORATTI

L'anno duemilasette, il giorno di giovedì diciotto del mese di ottobre, alle ore 16,15, nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta pubblica, previa trasmissione degli avvisi per le ore 16 dello stesso giorno, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale, dott. Massimo SCIORILLI.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio Comunale Mirko CORATTI, il quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento, all'appello dei Consiglieri.

Eseguito l'appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 32

Consiglieri:

Argentin Ileana, Baldi Michele, Battaglia Giuseppe, Bellucci Attilio, Carli Anna Maria, Carrazza Paolo, Casciani Gilberto, Cavallari Enrico, Cirinnà Monica, Cochi Alessandro, Coratti Mirko, D'Avach Aldo, De Luca Pasquale, Di Cesare Luigi, Fayer Carlo Antonio, Figurelli Franco, Gasperini Dino, Giulioli Roberto, Guidi Federico, Mei Mario, Micci Flavia, Nanni Dario, Panecaldo Fabrizio, Pelonzi Antongiulio, Piva Amedeo, Quadrana Gianluca, Sabbatani Schiuma Fabio, Smedile Francesco, Spera Adriana, Stampete Nicola, Visconti Marco e Zambelli Gianfranco.

Assenti l'on. Sindaco Walter Veltroni e i seguenti Consiglieri:

Alemanno Giovanni, Azuni Maria Gemma, Bonessio Ferdinando, Bordoni Davide, Ciarla Mario, De Bosi Mauro, De Lillo Fabio, Ferrari Alfredo, Galeota Saverio, Galloro Nicola, Ghera Fabrizio, Gramazio Luca, Malcotti Luca, Marchi Sergio, Marroni Umberto, Marsilio Marco, Masini Paolo, Nobile Fabio, Patanè Eugenio, Piccolo Samuele, Piso Vincenzo, Policastro Maurizio, Pomarici Marco, Quarzo Giovanni, Rastelli Roberto, Rossin Dario, Saccone Antonio e Valeriani Massimiliano.

Il PRESIDENTE constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi e comunica che il Consigliere De Bosi ha giustificato la propria assenza.

Nomina poi, ai sensi dell'art. 18 comma 2 del Regolamento, per l'espletamento delle funzioni di Consigliere Segretario i Consiglieri Stampete e Guidi in sostituzione temporanea dei Segretari assenti, Consiglieri Saccone e De Lillo.

2

Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento, i Consiglieri Aggiunti Godoy Sanchez Madisson Bladimir e Salvador Romulo Sabio.

(O M I S S I S)

A questo punto partecipa alla seduta il Segretario Generale, dott. Vincenzo

GAGLIANI CAPUTO. Risultano presenti i Consiglieri Segretari Saccone e De Lillo.
(O M I S S I S)

216ª Proposta (Dec. G.C. del 10 ottobre 2007 n. 175)

Proroga dei termini contenuti nel Regolamento concernente la definizione agevolata dell'ICI dovuta a seguito della regolarizzazione tardiva del classamento catastale di immobili siti nel Comune di Roma e dell'attribuzione o variazione della relativa rendita, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 1° febbraio 2007.

Premesso che con il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, è stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1993, l'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), da applicarsi sul valore dei fabbricati, dei terreni agricoli e delle aree fabbricabili a qualsiasi uso destinati; Che l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ha dato facoltà ai comuni di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene la individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Che il Comune di Roma, avvalendosi della facoltà prevista dal citato art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 335 del 21 dicembre 1998 e successive modificazioni, ha adottato il regolamento in materia di Imposta Comunale sugli Immobili;

Che la legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge Finanziaria per l'anno 2003), all'art. 13, prevede che i comuni, con riferimento ai tributi propri, possano stabilire la riduzione dell'ammontare delle imposte e tasse loro dovute, nonché l'esclusione o la riduzione dei relativi interessi e sanzioni per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato, i contribuenti adempiano a obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti;

Che il comma 336 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge Finanziaria per l'anno 2005), ha introdotto una speciale procedura per l'integrazione o l'aggiornamento dei dati catastali relativi a singole unità immobiliari di proprietà privata la cui situazione di fatto non sia più coerente con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie;

Che il successivo comma 337, dell'art. 1 della legge n. 311 del 2004, attribuisce, altresì, effetti fiscali retroattivi ai classamenti disciplinati dal comma 336 e ciò anche in deroga ad eventuali contrarie disposizioni di legge;

Che il Direttore dell'Agenzia del Territorio, con provvedimento del 16 febbraio 2005 (in G.U. n. 40 del 18 febbraio 2005), previo concerto con la Conferenza Stato Città Autonomie Locali, come previsto dal successivo comma 339 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004, ha fissato le modalità tecniche ed operative per l'attuazione del predetto art. 1 comma 336;

Che il Comune di Roma, avvalendosi della potestà regolamentare riconosciuta dalla normativa sopra ricordata ed, in particolare, dall'art. 13 della legge 289 del 2002, ha adottato, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 1° febbraio 2007, il Regolamento per la definizione agevolata dell'ICI dovuta a seguito della regolarizzazione tardiva del classamento catastale di immobili siti nel Comune di Roma e dell'attribuzione o variazione della relativa rendita;

Che il citato Regolamento consente di regolarizzare le incongruenze catastali ad istanza del contribuente definendo anche i rapporti tributari relativi alle annualità dell'ICI arretrate che risulteranno passibili di accertamento attraverso il versamento del 50% della sola imposta dovuta e con esclusione del pagamento degli interessi e delle sanzioni amministrative dovute; tale percentuale è aumentata al 70% qualora sia in corso accertamento non definitivo;

Che l'ammontare delle citate somme dovute è ulteriormente ridotto nell'ipotesi in cui i soggetti interessati versino in particolari situazioni di disagio economico-sociale;
Che la procedura di definizione agevolata disciplinata dal Regolamento è propedeutica all'applicazione del disposto dell'art. 1, comma 336, della legge n. 311 del 2004 e configura un intervento di equità fiscale in quanto è volta a riallineare il classamento catastale, e la conseguente rendita, alle situazioni di fatto esistenti, nella consapevolezza che sono ampiamente diffuse incongruenze non giustificate e non sempre dovute ad inadempienze direttamente riconducibili a comportamenti elusivi degli attuali proprietari degli immobili in questione;

Che la definizione agevolata rappresenta per i proprietari di immobili interessati, uno strumento poco oneroso e non conflittuale per aggiornare il classamento catastale relativamente a quegli immobili non dichiarati in catasto o, di fatto, in condizioni non più coerenti con i classamenti catastali per variazioni edilizie o cambi d'uso realizzati nel tempo;

Che l'adesione alla definizione agevolata riduce la conflittualità nei rapporti tra Amministrazione e contribuenti in attuazione di quanto previsto dall'art. 10 della legge 27 luglio 2000 (Statuto del contribuente) a norma del quale i rapporti tra Amministrazione e contribuenti devono essere improntati ai principi di buona fede e di collaborazione e dall'art. 6 della stessa legge che incoraggia le Amministrazioni ad assumere iniziative che favoriscono l'adempimento delle obbligazioni tributarie nelle forme meno costose e più agevoli;

Che il provvedimento in esame, come pure la normativa dettata dall'art. 1, commi 336 e 337, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge Finanziaria per l'anno 2005) costituisce un importante strumento di riequilibrio della pressione fiscale sugli immobili;

Che l'incentivazione alla regolarizzazione spontanea delle posizioni tributarie da parte dei contribuenti, attraverso il provvedimento di definizione agevolata, consente, inoltre, all'Amministrazione di ottimizzare l'azione amministrativa realizzando il risparmio di risorse da impegnarsi nel contrasto di fenomeni elusivi e di evasioni di maggiore rilevanza, anche attraverso il ricorso agli strumenti previsti dal citato art. 1 comma 336 della legge n. 311 del 2004, per tutti quegli immobili per i quali risultasse, alla scadenza dei termini del presente provvedimento, permanere incoerenza tra lo stato di fatto e le risultanze catastali;

Che l'incentivazione all'autoregolizzazione delle posizioni tributarie da parte dei contribuenti, attraverso il provvedimento di definizione agevolata, consente, inoltre, all'Amministrazione di ottimizzare l'azione amministrativa in quanto permette di ridurre in maniera considerevole il numero degli atti da reperire, sistematizzare e controllare per attivare la procedura di accatastamento forzato di cui al comma 336 citato, e, nel contempo, di realizzare il riallineamento delle situazioni catastali alla realtà fattuale in tempi sicuramente più brevi rispetto alla procedura forzosa di cui al comma 336 della citata legge n. 311 del 2004;

Che l'adesione alla definizione agevolata permette, peraltro, di anticipare gli effetti equitativi di redistribuzione del carico fiscale conseguenti al riallineamento catastale;

Che il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ha previsto il conferimento di funzioni catastali ai comuni ed in particolare la conservazione, utilizzazione ed aggiornamento degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano e la partecipazione al processo di determinazione degli estimi catastali e che i predetti commi sono stati modificati dall'articolo 1 commi 194 e 195 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Che il decentramento delle funzioni catastali attraverso la gestione diretta delle stesse permetterà di rafforzare gli strumenti volti a superare l'incoerenza tra la realtà degli

immobili e le loro risultanze catastali con positive conseguenze sui tributi a base immobiliare quali l'ICI;

Che tale decentramento delle funzioni catastali ai comuni segna un delicato momento di passaggio verso una gestione finalizzata a raggiungere l'allineamento delle basi informative, il miglioramento dei servizi ai cittadini, la semplificazione delle procedure;

Che, in tale contesto, può verificarsi una sovrapposizione con la scadenza fissata dal Regolamento per la proposizione dell'istanza di definizione agevolata dell'ICI dovuta a seguito della regolarizzazione tardiva del classamento catastale di immobili siti nel Comune di Roma e dell'attribuzione o variazione della relativa rendita così come individuata nella deliberazione n. 8 del 1° febbraio 2007;

Che in merito è in corso una importante campagna di informazione attraverso i mezzi di comunicazione istituzionali del Comune di Roma;

Che inoltre, è in corso, con l'ausilio della società Roma Entrate S.p.A. l'invio ai cittadini interessati di lettere di invito bonario alla regolarizzazione;

Che le richieste di informazione più dettagliate si stanno concentrando nell'ultimo periodo ed a ridosso della scadenza, e rischiano di non trovare piena concretizzazione e finalizzazione per tutti i contribuenti che risultano potenzialmente interessati al provvedimento, anche in considerazione di un non sempre adeguato aggiornamento degli intestatari in catasto che ha reso complessa l'individuazione corretta del destinatario del sollecito bonario;

Che il superamento di quest'ultima difficoltà ha reso necessarie ulteriori elaborazioni ed invii che si protrarranno anche a ridosso della scadenza attualmente prevista del 31 ottobre 2007;

Che il perfezionamento della definizione agevolata necessita di adempimenti tecnici che coinvolgono obbligatoriamente, per effetto delle leggi vigenti, i professionisti abilitati alla sottoscrizione di dichiarazioni catastali per conto di un rilevante numero di cittadini proprietari di immobili potenzialmente oggetto di riclassamento;

Che, a causa di quanto sopra esposto, si rischia di creare discontinuità nel trattamento dei cittadini che, pur intendendo avvalersi della definizione agevolata in parola, si trovano ad avere tempi ristretti per attivarsi e che gli stessi professionisti incaricati di presentare il DOC-FA si possono trovare a dover concentrare, a ridosso della scadenza del 31 ottobre, una ingente mole di lavoro;

Che, al fine di consentire il più adeguato riscontro al Regolamento e mantenere la opportunità di aderire alla definizione agevolata dell'ICI in un clima di serena collaborazione, si rende necessario prorogare i termini stabiliti nel Regolamento già adottato con la sopra citata deliberazione n. 8/2007, assicurando così un congruo periodo di tempo aggiuntivo per conseguire la piena efficacia dell'iniziativa intrapresa dall'Amministrazione Comunale;

Che, sulla base di tutto quanto sopra evidenziato, si reputa necessario prorogare al 31 marzo 2008 il termine di scadenza inizialmente fissato al 31 ottobre 2007 nel citato Regolamento, apportando allo stesso Regolamento alcune modificazioni inerenti direttamente il termine per la proposizione della definizione agevolata e, conseguentemente, prorogare anche i termini relativi alle scadenze per la rateizzazione;

Che dal presente provvedimento non derivano maggiori entrate oltre a quanto già imputato nella relativa voce economica del bilancio di previsione per l'anno 2007 e per l'anno 2008;

Visto:

– il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

- lo Statuto del Comune di Roma;
- il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- la legge 27 dicembre 2002, n. 289;
- la legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Atteso che in data 3 ottobre 2007 il Dirigente della U.O. Entrate Fiscali del Dipartimento II ha espresso il parere che di seguito si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Dirigente F.to: C.F. Cellucci";

Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all'art. 97, comma 2 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

[inizio pagina](#)

DELIBERA

IL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi esposti nelle premesse delibera di:

1. sostituire l'art. 3 con il seguente:

"Art. 3

Attivazione della definizione agevolata-Presentazione del modello DOCFA

Condizioni di esclusione

1. La richiesta è attivata mediante procedura "DOC FA" (documento catasto fabbricati, di cui al citato D.M. Finanze n. 701/1994) e dovrà, a pena di inammissibilità della definizione agevolata, essere presentata presso gli sportelli dell'Agenzia del Territorio o in via telematica dai professionisti abilitati, non oltre il 31 marzo 2008.";

2. sostituire l'art. 4 con il seguente:

"Art. 4

Attivazione della definizione agevolata-Definizione e versamento del debito ICI

1. Entro 30 giorni dalla presentazione degli atti di cui all'art. 3 e comunque, a pena di decadenza, non oltre il 30 aprile 2008, i contribuenti che intendono avvalersi della definizione agevolata definiscono i rapporti tributari relativi alle annualità dell'ICI arretrata che risultino ancora passibili di accertamento in base alla normativa ed al Regolamento, apportando allo stesso Regolamento alcune modificazioni inerenti direttamente il termine per la proposizione della definizione agevolata e, conseguentemente, prorogare anche i termini relativi alle scadenze per la rateizzazione; Che dal presente provvedimento non derivano maggiori entrate oltre a quanto già imputato nella relativa voce economica del bilancio di previsione per l'anno 2007 e per l'anno 2008;

Visto:

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
- lo Statuto del Comune di Roma;
- il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- la legge 27 dicembre 2002, n. 289;

– la legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Atteso che in data 3 ottobre 2007 il Dirigente della U.O. Entrate Fiscali del Dipartimento II ha espresso il parere che di seguito si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Dirigente F.to: C.F. Cellucci";

Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all'art. 97, comma 2 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

IL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi esposti nelle premesse delibera di:

1. sostituire l'art. 3 con il seguente:

"Art. 3

Attivazione della definizione agevolata-Presentazione del modello DOCFA
Condizioni di esclusione

1. La richiesta è attivata mediante procedura "DOC FA" (documento catasto fabbricati, di cui al citato D.M. Finanze n. 701/1994) e dovrà, a pena di inammissibilità della definizione agevolata, essere presentata presso gli sportelli dell'Agenzia del Territorio o in via telematica dai professionisti abilitati, non oltre il 31 marzo 2008.";

2. sostituire l'art. 4 con il seguente:

"Art. 4

Attivazione della definizione agevolata-Definizione e versamento del debito ICI

1. Entro 30 giorni dalla presentazione degli atti di cui all'art. 3 e comunque, a pena di decadenza, non oltre il 30 aprile 2008, i contribuenti che intendono avvalersi della definizione agevolata definiscono i rapporti tributari relativi alle annualità dell'ICI arretrata che risultino ancora passibili di accertamento in base alla normativa ed ai Regolamenti vigenti, con il versamento di una somma pari al 50% della sola imposta dovuta (nel caso di primo accatastamento) o alla maggiore imposta dovuta (nel caso di modifica del classamento preesistente), calcolata con riferimento all'aliquota applicabile in base alla disciplina vigente per ciascun anno di tributo, con esclusione, in entrambi i casi, degli interessi e delle sanzioni amministrative dovute.

Nel caso di definizione agevolata in presenza di accertamento non definitivo, ferma restando l'esclusione degli interessi e delle sanzioni amministrative, la somma da versare deve essere pari al 70 % dell'imposta dovuta.";

3. sostituire l'art. 6 con il seguente:

"Art. 6

Determinazione delle somme dovute in caso di particolari situazioni socioeconomiche del contribuente.

1. L'ammontare delle somme dovute per il perfezionamento della definizione agevolata, di cui all'art. 4, è ulteriormente ridotto nelle seguenti misure:

a) del 90%, nel caso in cui il soggetto passivo, persona fisica, rientri nei limiti di reddito familiare di cui alla tabella A della medesima deliberazione del Consiglio Comunale n. 327/2005;

b) del 60% nel caso in cui il soggetto passivo, persona fisica, rientri nei limiti di reddito familiare di cui alla tabella B della medesima deliberazione del Consiglio Comunale n. 327/2005;

2. Il contribuente che intende avvalersi delle agevolazioni del presente articolo è tenuto a presentare, unitamente al modello di regolarizzazione di cui all'art. 5, apposita autocertificazione in cui risulti l'ammontare del reddito complessivo annuo

del nucleo familiare, con riferimento all'anno 2006, determinato come sommatoria dei redditi complessivi individuali. Il reddito complessivo di ciascun componente del nucleo familiare è determinato come sommatoria dei redditi appartenenti alle singole categorie di reddito imponibile, al netto degli oneri deducibili e senza considerare la deduzione per assicurare la progressività del prelievo fiscale, inclusi gli eventuali redditi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta ovvero ad imposta sostitutiva.";

4. sostituire l'art. 7 con il seguente:

"Art. 7

Condizioni di esclusione ed inapplicabilità della definizione agevolata

1. La procedura di cui al presente Regolamento dovrà essere attivata prima della notifica da parte del Comune di una richiesta scritta ai sensi del comma 336, dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e comunque non oltre il 31 marzo 2008.

2. In caso di omessa o infedele indicazione della natura delle modificazioni edilizie o di destinazione d'uso, oppure della data cui far riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, nonché in caso di mancata presentazione del modello di regolarizzazione e in caso di omesso versamento, la definizione agevolata non si perfeziona. In tal caso il contribuente è oggetto di apposito provvedimento tributario secondo il regime sanzionatorio ordinario vigente, senza l'applicazione di alcuna agevolazione e con provvedimento motivato comunicato all'interessato a mezzo raccomandata a.r., si rende applicabile la procedura di cui ai commi 336 e 337 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.";

5. sostituire l'art. 10 con il seguente:

"Art. 10

Rateizzazione delle somme da corrispondere

1. Se l'importo complessivo delle somme dovute a titolo di definizione agevolata è pari o superiore a Euro 600,00 (seicento) il versamento può essere eseguito in 4 rate di pari importo.

In caso di pagamento rateale il contribuente presenta al Comune, unitamente al modello di regolarizzazione di cui all'art. 5, istanza di rateizzazione con allegata attestazione del pagamento della prima rata, le successive rate dovranno essere versate rispettivamente con scadenza 30 giugno 2008, 30 settembre 2008 e 30 novembre 2008".

2. Su ciascuna rata sono applicati gli interessi legali calcolati giorno per giorno. Il pagamento della prima rata perfeziona la definizione agevolata ed il mancato pagamento di una rata successiva alla prima, costituisce titolo per la riscossione coattiva.

3. In caso di importi superiori a Euro 2.000,00 (duemila) la rateizzazione può essere ulteriormente dilazionata, comunque entro il 31 ottobre 2009, con provvedimento del Funzionario responsabile e su richiesta dell'interessato, secondo i criteri di cui al Regolamento generale delle Entrate (deliberazione del Consiglio Comunale n. 334 del 21 dicembre 1998, e successive modificazioni).".

La Segreteria Generale comunica che la I Commissione Consiliare Permanente non ha fatto pervenire alcun parere entro il termine prescritto.

(O M I S S I S)

Il PRESIDENTE invita quindi il Consiglio alla votazione, con procedimento elettronico, della surriportata proposta di deliberazione.

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente, con l'assistenza dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata all'unanimità, con 42 voti favorevoli. Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri:

Baldi, Battaglia, Bellucci, Bonessio, Bordoni, Carli, Carrazza, Cirinnà, Cochi, Coratti, D'Avach, Di Cesare, Fayer, Ferrari, Figurelli, Galeota, Galloro, Gasperini, Ghera, Giulioli, Gramazio, Guidi, Malcotti, Marroni, Marsilio, Masini, Mei, Micci, Nanni, Panecaldo, Patanè, Pelonzi, Piccolo, Policastro, Quadrana, Quarzo, Rossin, Saccone, Smedile, Spera, Valeriani e Visconti.

La presente deliberazione assume il n. 209.

[inizio pagina](#)